



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali **2023**



Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

- A** normativa applicabile
- B** elenco dei comuni compresi in ciascuna circoscrizione elettorale
- C** prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere
- D** elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
- E** modelli dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale e consiglio delle autonomie locali
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica,
sicurezza e politiche dell'immigrazione

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio logistica, protocollo, vigilanza cooperative
e servizi generali

Sommario

Premessa	5
Presentazione delle candidature	
Formazione delle candidature	7
Elettorato passivo – Requisiti della candidatura	7
Incandidabilità	7
Ineleggibilità.....	7
Incompatibilità.....	7
Candidatura alla carica di Presidente della Regione.....	8
Candidatura alla carica di consigliere regionale – Liste circoscrizionali.....	8
Quote e alternanza di genere	9
Regole generali per la presentazione delle candidature.....	10
Sottoscrizione dei documenti.....	10
Trattamento dei dati personali.....	11
Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.....	12
Contenuto della dichiarazione.....	12
Documenti da allegare alla dichiarazione.....	12
Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni - Atto di deposito	14
Obbligo di raccolta delle sottoscrizioni	14
Contenuto della dichiarazione.....	15
Documenti da allegare alla dichiarazione: certificati elettorali	16
Contenuto dell'atto di deposito	16
Documenti da allegare all'atto di deposito.....	17
Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni.....	19
Deroga all'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni	19
Contenuto della dichiarazione.....	19
Documenti da allegare alla dichiarazione.....	20
Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena.....	21
Dichiarazioni di presentazione	21
Casi particolari	22
Rinuncia alla candidatura.....	22
Decesso di un candidato consigliere.....	22
Autenticazioni	23
Soggetti competenti	23
Contenuto e modalità dell'autenticazione.....	24
Deposito delle candidature.....	25
Termini e soggetti competenti	25
Compiti della segreteria dell'Ufficio centrale regionale	25
L'esame delle candidature	
Organo competente e termini.....	26
Operazioni dell'Ufficio centrale regionale	
Controllo della data, dell'ora di deposito e della qualifica dei depositanti.....	27
Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.....	27
Esame del contrassegno	27
Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature.....	28
Controllo delle singole candidature.....	28

Decisioni finali e operazioni di sorteggio	30
Riunioni dell'Ufficio centrale regionale	30
Adempimenti finali	30
Impugnazione dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale	31
Elezioni trasparenti	
Sanzioni	32
Note.....	33
Allegato A	
Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1	
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia	35
Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235	
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....	37
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.....	42
Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21	
Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.....	46
Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17	
Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.....	51
Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28	
Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale	61
Legge 9 gennaio 2019, n. 3	
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.....	72
Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	
Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.	74
Allegato B	
Elenco dei comuni compresi in ciascuna circoscrizione elettorale	76
Allegato C	
Prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere.....	78
Allegato D	
Schema riepilogativo dei documenti necessari per la presentazione delle candidature.....	80
Allegato E	
Modelli	82

Premessa

Le elezioni regionali sono disciplinate dalla legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (*Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia*) e dalla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (*Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale*).

La legge statutaria 17/2007 disciplina la forma di governo della Regione (Titolo II) e il sistema di elezione del Presidente e del Consiglio regionale (Titolo III); con l'approvazione della legge regionale 28/2007 il legislatore regionale ha disciplinato in modo organico e dettagliato le diverse fasi del procedimento elettorale, nonché l'organizzazione e le operazioni degli uffici elettorali.

Le presenti istruzioni illustrano la fase concernente la presentazione delle candidature. La materia è disciplinata dagli articoli 22 e 23 della legge statutaria 17/2007 e dal Capo IV (artt. 14 – 21) della legge regionale 28/2007.

L'esame e l'ammissione delle candidature spettano all'Ufficio centrale regionale previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28/2007, competente anche in ordine alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

L'Ufficio centrale regionale opera presso la **Direzione centrale competente in materia di autonomie locali a Udine in via Sabbadini n. 31.**

AVVERTENZA

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

I modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito “Sistema delle autonomie locali” all’indirizzo:

<http://autonomielocali.regione.fvg.it>

nella sezione “Elezioni – Elezioni 2023 - Elezioni regionali 2023 – Presentazione candidature”.

Presentazione delle candidature

Formazione delle candidature

Elettorato passivo – Requisiti della candidatura

Per essere eleggibili alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale occorre:

- essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- avere la maggiore età il primo giorno delle elezioni.¹

Nel formare le candidature si deve tenere conto del limite dei mandati ovvero:

- non può immediatamente ricandidarsi alla carica di Presidente della Regione chi ha ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi;
- non può immediatamente ricandidarsi alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto la medesima carica per tre legislature consecutive; il calcolo delle legislature si effettua a partire dal quinquennio 2003-2008.²

Incandidabilità

L'incandidabilità opera nei confronti di chi ha riportato condanne definitive o ha patteggiato la pena per determinate fattispecie di reato.³

All'atto della presentazione delle candidature, ciascun candidato deve dichiarare l'assenza di cause di incandidabilità. La mancata presentazione della dichiarazione o l'accertamento di una causa di incandidabilità da parte dell'Ufficio centrale regionale comporta l'esclusione della candidatura e l'impossibilità, quindi, di partecipare alle elezioni.

L'eventuale elezione di chi si trova in una condizione di incandidabilità è nulla.

Ineleggibilità

L'ineleggibilità consiste nell'impossibilità giuridica di essere validamente eletti. In sostanza, in ossequio ai principi costituzionali della libertà del voto e dell'uguaglianza effettiva dei competitori, la legge individua i casi in cui un candidato, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, viene a trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale. La candidatura è regolare soltanto se la causa di ineleggibilità viene rimossa nei modi e nei tempi indicati dalla legge.⁴

Al contrario delle cause di incandidabilità, le eventuali cause di ineleggibilità non vengono rilevate in sede di presentazione delle candidature; l'accertamento delle stesse è infatti demandato al Consiglio regionale in sede di convalida degli eletti, mediante un procedimento in contraddittorio con l'interessato. L'accertamento definitivo della causa di ineleggibilità determina la mancata convalida e l'impossibilità di assumere la carica elettiva.

Incompatibilità

L'incompatibilità consiste nell'impossibilità giuridica di cumulare una carica elettiva con un altro incarico. La ragione dell'incompatibilità risiede nell'impedire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che rischierebbero di condizionare sostanzialmente il mandato dei candidati eletti compromettendone l'imparzialità, oppure nell'evitare un cumulo di cariche il cui esercizio congiunto viene reputato troppo gravoso o tale da comprometterne il buon andamento.⁵

Le cause di incompatibilità non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Le disposizioni relative alle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità sono riportate nell'**Allegato A**.

Candidatura alla carica di Presidente della Regione

La candidatura alla carica di Presidente della Regione viene presentata con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale. Poiché la circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con l'intero territorio regionale, la candidatura è presentata per tutte le 5 circoscrizioni elettorali.

Il candidato alla carica di Presidente **non può presentarsi come candidato consigliere** nelle liste circoscrizionali, pena la cancellazione del suo nome dalla lista nella quale fosse incluso.⁶

Ciascun candidato alla carica di Presidente è contraddistinto da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione e deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. Il collegamento è efficace solo se la dichiarazione del candidato Presidente è convergente con le dichiarazioni di collegamento del gruppo o dei gruppi di liste.

L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione del gruppo o dei gruppi di liste collegati. Allo stesso modo, l'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.⁷

Candidatura alla carica di consigliere regionale – Liste circoscrizionali

Per l'elezione del Consiglio regionale, il territorio della Regione è suddiviso nelle seguenti 5 circoscrizioni:

- 1) circoscrizione elettorale di Trieste, corrispondente al territorio della ex Provincia di Trieste;
- 2) circoscrizione elettorale di Gorizia, corrispondente al territorio della ex Provincia di Gorizia;
- 3) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente al territorio della ex Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo;
- 4) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del soppresso Tribunale di Tolmezzo;
- 5) circoscrizione elettorale di Pordenone, corrispondente al territorio della ex Provincia di Pordenone.

Nell'**Allegato B** sono riportati i comuni compresi in ciascuna circoscrizione elettorale.

Nelle singole circoscrizioni elettorali sono presentate **liste circoscrizionali** di candidati alla carica di consigliere regionale. Per partecipare alle elezioni, un partito o gruppo politico deve essere presente con proprie liste **in almeno 3 circoscrizioni** elettorali.

Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione e non inferiore ad un terzo di tale numero, arrotondato all'unità superiore.⁸ In ogni caso, le liste non possono comprendere meno di due candidati.⁹

Il **numero minimo** dei candidati da comprendere nella lista è **vincolante** in quanto le liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto vengono escluse.¹⁰ Il superamento del numero massimo determina invece il depennamento dei candidati eccedenti.

Lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non può essere compreso in liste circoscrizio-

nali con contrassegni diversi, né in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno.¹¹

Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un **gruppo di liste**.

Ciascun gruppo di liste, a pena di esclusione, deve dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione e presentare lo stesso programma elettorale. Più gruppi di liste collegati allo stesso candidato alla carica di Presidente della Regione costituiscono una **coalizione di gruppi di liste** e presentano lo stesso programma elettorale.

Quote e alternanza di genere

Ogni lista circoscrizionale **deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60%**, arrotondato all'unità superiore, **di candidati dello stesso genere**.¹²

All'interno della lista i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

Se la lista è composta di due candidati, ai fini del rispetto delle quote di genere, questi devono essere di genere diverso.

Nell'**Allegato C** sono riportati i prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere.

Regole generali per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale si effettua mediante il deposito presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale di due atti fondamentali:

- la **dichiarazione di presentazione del gruppo** di liste;
- la **dichiarazione di presentazione delle candidature** nelle singole circoscrizioni elettorali. La legge distingue tra dichiarazione **con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni** di un determinato numero di elettori e dichiarazione **senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni**. Nel primo caso ciascuna dichiarazione di presentazione delle candidature nelle circoscrizioni è presentata insieme all'**atto di deposito**.

La previsione di due atti distinti consente di ridurre il numero di documenti da depositare. Infatti, i documenti che si riferiscono ad un gruppo di liste nel suo complesso (quali, ad esempio, il contrassegno e il programma elettorale) sono allegati alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e vengono presentati in un'unica soluzione. Diversamente, i documenti che riguardano la singola lista circoscrizionale (ad esempio, le sottoscrizioni e le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale) devono essere allegati alla relativa dichiarazione di presentazione delle candidature e devono quindi essere depositati in tante copie quante sono le circoscrizioni in cui la lista viene presentata.

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: <http://autonomielocali.regione.fvg.it> nella sezione "Elezioni – Elezioni 2023 – Elezioni regionali 2023 – Presentazione candidature".

Sottoscrizione dei documenti

La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, l'atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni o la dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni nonché il programma elettorale, devono essere sottoscritti da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007:

- presidente nazionale del partito o gruppo politico;
- segretario nazionale del partito o gruppo politico;
- presidente regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale;
- persona dagli stessi incaricata con atto autentificato.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate nei modi descritti in "Autenticazioni". Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono **nulle se anteriori al 90° giorno** antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature.¹³

Ciascun atto può essere sottoscritto da un soggetto diverso, purché appartenente alle categorie sopra elencate.

In definitiva, la sottoscrizione dei documenti deve provenire dal legale rappresentante del partito o gruppo politico, o comunque da persona idonea a rappresentare l'associazione politica verso l'e-

sterno. Tali soggetti devono comprovare la carica ricoperta esibendo l'atto che attesta la propria qualifica in seno al partito o gruppo politico; nel caso di persona incaricata, deve essere esibito l'atto di incarico.

Trattamento dei dati personali

Nella formazione delle candidature ed in particolare al momento della raccolta delle firme, i partiti e i movimenti politici sono tenuti ad osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

In particolare, va assicurato il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati personali conferiti, i quali implicano che le persone siano informate dell'esistenza del trattamento e delle sue finalità. Infatti, dalla normativa europea e nazionale discendono obblighi a carico dei titolari del trattamento, i quali sono tenuti a informare le persone sui principali aspetti concernenti la gestione dei loro dati personali, tra i quali sono compresi:

- l'identità del titolare del trattamento e le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati personali;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato;
- ogni altra informazione necessaria per assicurare che il trattamento avvenga in maniera corretta e trasparente.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).

In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/2000 (Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232; e sentenza Consiglio di Stato, V Sezione, 16 aprile 2012, n. 2178).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), le disposizioni dello stesso decreto non si applicano alle consultazioni elettorali.

Infine, non si ritiene applicabile al procedimento elettorale la normativa generale che consente la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo quanto precisato al paragrafo *Documenti da allegare alla dichiarazione: certificati elettorali*.

Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al **modello 1** di cui all'**Allegato E**, deve contenere: ¹⁴

- a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la sua descrizione analitica, con l'indicazione anche dei colori;
- b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
- c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate. Le liste circoscrizionali devono essere presenti in almeno 3 circoscrizioni elettorali;
- d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso. La dichiarazione è efficace solo se convergente con quella sottoscritta dal candidato alla carica di Presidente della Regione, allegata alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste; ¹⁵
- e) la descrizione del contrassegno che contraddistingue il candidato alla carica di Presidente della Regione;
- f) la designazione presso l'Ufficio centrale regionale di un rappresentante effettivo del gruppo di liste e di uno supplente.

I **rappresentanti del gruppo di liste** devono essere elettori di un comune della Regione. I rappresentanti di un gruppo non possono essere contemporaneamente rappresentanti di un altro gruppo, anche se i gruppi di liste in questione sono collegati allo stesso candidato Presidente.

Il rappresentante del gruppo di liste ha diritto di assistere alle operazioni di sorteggio per l'assegnazione del numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi e alle liste circoscrizionali ammesse, nonché alle operazioni di attribuzione dei seggi e di proclamazione degli eletti.

La designazione dei rappresentanti del gruppo di liste non rappresenta un elemento essenziale della dichiarazione essendo fatta nell'interesse del gruppo stesso. Pertanto, l'eventuale mancata designazione dei rappresentanti non comporta l'esclusione del gruppo di liste.

Documenti da allegare alla dichiarazione

Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) **tre esemplari del contrassegno** con il quale sono contraddistinte le **liste circoscrizionali**.

Per garantirne l'esatta riproduzione, il contrassegno deve avere forma circolare con diametro di cm. 10 ed essere riprodotto a colori su carta fotografica. Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio. Inoltre, è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Il contrassegno:

- non deve essere identico o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con quelli già presentati nella medesima consultazione. Costituiscono elementi di confondibilità – oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale – i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, sia considerati congiuntamente che separatamente, anche se composti o rappresentati graficamente in maniera diversa;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, a causa del loro utilizzo tra-

dizionale da parte di altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;

- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'art. 21-bis, comma 1, della legge regionale 28/2007 prevede che i contrassegni siano riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di cm. 2.

Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda, dunque, il contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, per il quale si richiede il formato di cm. 10, che è il più adatto per le operazioni di carattere tipografico relative alla predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione. Resta inteso che eventuali contrassegni di diametro inferiore o superiore a 10 cm. non saranno ruscitati.

- b) nel caso di **contrassegno composito**, le **dichiarazioni (modello 10** di cui all'**Allegato E**) firmate e autenticate, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione **all'utilizzo del proprio simbolo**.

Il gruppo di liste può infatti essere contraddistinto da un cosiddetto contrassegno composito, ossia formato dai simboli usati da più partiti o gruppi politici. In questo caso, alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste va allegata la dichiarazione dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici con la quale gli stessi autorizzano l'utilizzo del proprio simbolo. La dichiarazione è sottoscritta dai soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007 e la firma è autenticata nei modi indicati in "Autenticazioni";

- c) la **dichiarazione (modello 6** di cui all'**Allegato E**), firmata e autenticata, del **candidato** alla carica di **Presidente** della Regione contenente la **descrizione del contrassegno** con il quale intende contraddistinguere la propria candidatura.

Si ricorda che il candidato Presidente può scegliere di contraddistinguere la propria candidatura con un proprio simbolo o con i contrassegni dei gruppi di liste con i quali ha dichiarato il collegamento, potendo quindi verificarsi il caso di un candidato contraddistinto da due o più contrassegni diversi;¹⁶

- d) **tre esemplari del contrassegno** (o dei contrassegni) con il quale è contraddistinto il **candidato** alla carica di **Presidente** della Regione.

Le caratteristiche del contrassegno del candidato Presidente sono analoghe a quelle già indicate con riferimento al contrassegno del gruppo di liste;

- e) la **dichiarazione (modello 7** di cui all'**Allegato E**), firmata e autenticata, del candidato alla carica di **Presidente** della Regione di **collegamento con il gruppo di liste**, contenente anche l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali il candidato è eventualmente collegato.

Nel caso di coalizione di gruppi di liste, la dichiarazione di collegamento contiene anche l'indicazione del **gruppo incaricato di depositare il contrassegno** che contraddistingue il candidato Presidente **e il programma elettorale** della coalizione.

Si ricorda che la dichiarazione è valida soltanto se convergente con quella resa dai gruppi di liste collegati;

- f) il **programma elettorale**, sottoscritto da un rappresentante del partito o gruppo politico.

Nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma elettorale:

- è lo stesso per l'intera coalizione;
- contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente della Regione;
- è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.

Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni - Atto di deposito

Obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

La regola generale, finalizzata a garantire che i soggetti che partecipano alle elezioni godano di un minimo di consenso, prevede che nelle singole circoscrizioni elettorali, le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale devono essere sottoscritte da un determinato numero di **elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione**. Il numero di sottoscrizioni richieste varia a seconda della circoscrizione.¹⁷

Circoscrizioni elettorali:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	
	MINIMO	MASSIMO
Circoscrizione elettorale di TRIESTE	1.000	1.500
Circoscrizione elettorale di GORIZIA	1.000	1.500
Circoscrizione elettorale di UDINE	1.000	1.500
Circoscrizione elettorale di TOLMEZZO	750	1.100
Circoscrizione elettorale di PORDENONE	1.000	1.500

Sono esonerate dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni le liste dei partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno 1 seggio.¹⁸

In definitiva, devono raccogliere le sottoscrizioni degli elettori le liste:

- dei partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato nell'ultima elezione del Consiglio regionale candidature con proprio contrassegno, non hanno ottenuto almeno 1 seggio;
- dei partiti o gruppi politici che, pur essendo attualmente rappresentati in Consiglio regionale, non hanno presentato nell'ultima elezione del Consiglio regionale candidature con proprio contrassegno;
- di un nuovo partito o gruppo politico, anche se rappresentato in una delle due Camere o al Parlamento europeo, ma non presente nel Consiglio regionale.

In caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata, fermo restando il termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione delle candidature.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, conforme al **modello 3** di cui all'**Allegato E**, deve contenere, per ogni circoscrizione in cui la lista si presenta: ¹⁹

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione analitica, con l'indicazione anche dei colori. Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella contenuta nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
- d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale. I candidati devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;
- e) l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- f) i sottoscrittori della lista. A pena di esclusione, il numero di sottoscrittori deve rispettare il limite minimo e massimo previsto dalla legge. ²⁰

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di iscrizione elettorale.

Ciascun elettore può **sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione** delle candidature. Chi sottoscrive più di una dichiarazione è punito con la pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000. I sottoscrittori **non** possono essere **candidati** della lista che sottoscrivono; nulla vieta che il candidato di una lista sottoscriva la dichiarazione di presentazione di un'altra lista.

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate nei modi indicati in "Autenticazioni". Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono **nulle se anteriori al 90° giorno** antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature.

Documenti da allegare alla dichiarazione: certificati elettorali

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni devono essere allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; pertanto, a ciascun esemplare del modello 3 di cui all'Allegato E devono essere uniti i certificati elettorali dei sottoscrittori la cui firma è contenuta nello stesso esemplare.

Ai fini della certificazione della iscrizione nelle liste elettorali, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del citato d.P.R.;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del medesimo d.P.R..

Non si applicano al procedimento elettorale neanche le disposizioni in materia di semplificazione introdotte dalla Legge di stabilità 2012, che consentono di sostituire con le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 le certificazioni dalla stessa rilasciate.

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in un unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta. Per garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, gli uffici comunali sono aperti nei 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione per non meno di 8 ore dal lunedì al sabato e 4 ore la domenica. Gli orari di apertura devono essere esposti e chiaramente visibili anche nelle ore di chiusura degli uffici. Nel caso di ritardo da parte del sindaco nel rilascio di tali certificati, il Prefetto invia presso il comune un commissario *ad acta* per l'immediato rilascio degli stessi.²¹

Per la raccolta delle firme devono essere utilizzate tante copie del **modello 3** di cui all'**Allegato E**, stampate in formato A3 fronte/retro, quante sono necessarie a raccogliere le sottoscrizioni del prescritto numero di elettori. Per agevolare la successiva attività di controllo, a ciascun modello sono allegati i certificati elettorali dei relativi sottoscrittori.

Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto, all'articolo 38-bis, la possibilità che i **certificati elettorali** possano essere richiesti anche in **formato digitale**, tramite **posta elettronica certificata** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. La richiesta digitale, che deve essere accompagnata da un documento di identità del richiedente, può essere presentata dal segretario, presidente o rappresentante legale del partito o movimento politico o da loro delegati. Se la richiesta proviene da un delegato, è necessario allegare la delega firmata digitalmente del rappresentante legale del partito o movimento politico. L'ufficio elettorale del comune rilascia via PEC il certificato digitale entro 24 ore dalla richiesta inoltrata via PEC. I certificati elettorali così rilasciati costituiscono, ad ogni effetto di legge, copia conforme all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall'Amministrazione comunale.

La **conformità all'originale** delle copie analogiche dei certificati ricevuti in formato digitale è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica del certificato.

Contenuto dell'atto di deposito

Nelle singole circoscrizioni elettorali, la dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (costituita dall'insieme di tutti i modelli contenenti le sottoscrizioni raccolte) è presentata insieme all'atto di deposito, conforme al **modello 4** di cui all'**Allegato E**.

L'atto di deposito deve contenere:

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione analitica, con l'indicazione anche dei colori. Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella contenuta nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

I **delegati di una lista** devono essere elettori di un comune della Regione e non possono essere contemporaneamente delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato Presidente. L'indicazione dei delegati non rappresenta un elemento essenziale dell'atto di deposito essendo fatta nell'interesse della lista. Pertanto, l'eventuale mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista.

I **rappresentanti di lista** tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nel corso delle operazioni di votazione e scrutinio.

Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, i rappresentanti assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni e contestazioni.

I rappresentanti di lista devono essere elettori di un comune della circoscrizione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Per ciascun ufficio possono essere designati un rappresentante effettivo e uno supplente.

Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali e comunali, è consentito designare rappresentante di lista lo stesso elettore per tutte le consultazioni. È però necessario tener conto che, mentre per le elezioni regionali i rappresentanti devono essere elettori di un qualsiasi comune della circoscrizione elettorale, per quelle comunali i rappresentanti devono essere elettori del comune nel quale si trova la sezione presso la quale sono stati designati.

La designazione dei rappresentanti di lista (**modello 12 di cui all'Allegato E**) è effettuata in forma scritta con dichiarazione autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "Autenticazioni".

La designazione è presentata:

- alla **segreteria del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- al **presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

Documenti da allegare all'atto di deposito

All'atto di deposito devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) i **certificati** di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione del candidato **Presidente** e dei candidati **consiglieri**;
- b) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **Presidente** della Regione, firmata e autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura (**modello 8 di cui all'Allegato E**), il candidato alla carica di Presidente della Regione deve dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alle elezioni regionali stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 235/2012;
- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi;
- di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

- c) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **consigliere** regionale, firmata e autenticata.

Nella dichiarazione di accettazione della candidatura (**modello 9 di cui all'Allegato E**), il candidato alla carica di consigliere regionale deve dichiarare:

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità alle elezioni regionali stabilite dall'ar-

articolo 7 del decreto legislativo n. 235/2012;

- che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni riguardanti il numero massimo di mandati consecutivi;
- di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, né in liste circoscrizionali con contrassegni diversi.

Le dichiarazioni di accettazione della candidatura sono sottoscritte dai candidati e autenticate nei modi indicati in *"Autenticazioni"*. Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Deroga all'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni

Le liste dei partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale hanno presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno 1 seggio sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di un determinato numero di elettori.²²

In questi casi, le liste dei candidati sono sottoscritte da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007 (presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale, persona dagli stessi incaricata).

Affinché l'ipotesi derogatoria possa trovare applicazione è necessario che la lista dei candidati sia espressione di una formazione politica che ha partecipato con proprio contrassegno alle ultime elezioni e che è già rappresentata in Consiglio regionale. L'elemento oggettivo che attesta il legame formazione politica/lista dei candidati è rappresentato dal contrassegno, ossia dal simbolo con il quale il soggetto politico ha contraddistinto la propria lista nei confronti del corpo elettorale. In sostanza, la garanzia rappresentata nella regola generale dalla sottoscrizione degli elettori è in questo caso sostituita dalla sottoscrizione del presidente o del segretario del partito, trattandosi di liste che sono espressione di partiti o gruppi politici la cui consistenza è già dimostrata, avendo gli stessi presentato nelle ultime elezioni candidature con proprio contrassegno ottenendo almeno un seggio.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, conforme al **modello 5** di cui all'**Allegato E**, deve contenere:²³

- a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la sua descrizione analitica, con l'indicazione anche dei colori. Il contrassegno deve essere conforme a quello presentato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella contenuta nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
- c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
- d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale. I candidati devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo;
- e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare – anche disgiuntamente – personalmente o per mezzo di persone autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

I delegati di una lista devono essere elettori di un comune della Regione e non possono essere contemporaneamente delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato Presidente. L'indicazione dei delegati non rappresenta un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione delle candidature essendo fatta nell'interesse della lista. Pertanto, l'eventuale mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista.

Documenti da allegare alla dichiarazione

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni devono essere allegati:

- a) i **certificati** di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione del candidato **Presidente** e dei candidati **consiglieri**;
- b) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **Presidente** della Regione, firmata e autenticata (**modello 8** di cui all'**Allegato E**);
- c) la **dichiarazione di accettazione** della candidatura alla carica di **consigliere** regionale (**modello 9** di cui all'**Allegato E**).

Le dichiarazioni di accettazione della candidatura sono sottoscritte dai candidati e autenticate nei modi indicati in "Autenticazioni". Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Disposizioni particolari per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena

Dichiarazioni di presentazione

La presentazione delle candidature da parte di un partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena avviene nei modi già descritti, ad eccezione delle seguenti particolarità:

- la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e le dichiarazioni di presentazione delle candidature nelle circoscrizioni elettorali devono contenere la dichiarazione che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;²⁴

Per la dichiarazione di presentazione del gruppo si veda il **modello 2** di cui all'**Allegato E**; per la dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni si veda il **modello 3** di cui all'**Allegato E**; per la dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni si veda il **modello 5** di cui all'**Allegato E**.

- la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste può contenere la dichiarazione di collegamento con un altro gruppo di liste, appartenente alla medesima coalizione e presente in tutte le 5 circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione deve essere allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione;²⁵

Il collegamento con un altro gruppo di liste (appartenente alla medesima coalizione e presente in tutte le circoscrizioni) in sostanza facilita l'acquisizione di un seggio in Consiglio regionale da parte del gruppo di liste espressivo della minoranza linguistica slovena. Infatti, grazie al collegamento, è sufficiente che il gruppo espressivo della minoranza slovena abbia ottenuto una cifra elettorale regionale non inferiore all'1% dei voti validi per vedersi attribuito uno dei seggi ottenuti dall'insieme costituito dai due gruppi di liste collegati (articolo 28, commi 1 e 2, legge regionale 17/2007).

- qualora sussista l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni di un determinato numero di elettori, nelle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia e Udine il numero di tali sottoscrizioni è ridotto alla metà (non meno di 500 e non più di 750).²⁶ Resta ferma la possibilità di presentare liste anche nelle altre due circoscrizioni, nel rispetto del numero di sottoscrizioni previsto in via ordinaria.

Casi particolari

Rinuncia alla candidatura

L'accettazione della candidatura da parte del candidato non crea vincoli giuridici facendo semplicemente sorgere un impegno fiduciario, giuridicamente non obbligatorio, al quale il candidato può rinunciare. In linea di principio, quindi, si deve ritenere che il candidato incluso in una determinata lista possa sempre rinunciare alla candidatura, così come dopo l'elezione può rinunciare alla nomina.

Tuttavia, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produca effetti sulla composizione delle liste questa deve essere presentata:²⁷

- ai soggetti competenti ad effettuare il deposito degli atti di presentazione delle candidature (presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale, persona dagli stessi incaricata con atto autenticato);
- entro il 10° giorno antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
- con una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata nei modi indicati in "Autenticazioni".

L'atto di rinuncia alla candidatura dovrà essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine prescritto, il candidato rimarrà compreso nella lista, potendo eventualmente astenersi dal partecipare alla competizione elettorale e rinunciare all'eventuale elezione.

Infine, va ricordato che, se si intende integrare la lista con l'inserimento di un **nuovo nominativo**, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere **integralmente rinnovata**.²⁸

Decesso di un candidato consigliere

Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva, in sede di esame e ammissione delle candidature, né ai fini del computo del numero minimo di candidati presenti nella lista, né ai fini del rispetto della proporzione nella rappresentanza di genere.²⁹

Autenticazioni

Soggetti competenti

Tutte le autenticazioni previste dalla legge regionale nell'ambito del procedimento elettorale sono effettuate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: ³⁰

- consigliere regionale;
- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della Provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- consigliere comunale;
- consigliere provinciale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia.

La normativa nazionale aggiunge altre figure autorizzate ad autenticare le sottoscrizioni relative al procedimento elettorale, ovvero:

- membri del Parlamento;
- avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza;
- sindaco metropolitano;
- consigliere metropolitano;
- componenti della conferenza metropolitana.

Recentemente la disposizione regionale (articolo 23, comma 7, della legge regionale statutaria 17/2007) è stata oggetto di una modifica che rinvia alla normativa nazionale in materia. Tuttavia, la modifica (introdotta dall'articolo 1 della legge regionale n. (176), pubblicata sul 1°supplemento ordinario n. 40 del 9 novembre 2022 al Bollettino ufficiale n. 45 del 9 novembre 2022), riguardando una norma di natura statutaria, entrerà in vigore soltanto nell'ultima settimana del mese di febbraio, a ridosso del termine previsto per la presentazione delle candidature.

Di conseguenza, al fine di scongiurare il sorgere di qualsiasi dubbio circa la regolarità delle autenticazioni, è consigliabile che ad effettuare le stesse siano i soggetti indicati dalle norme regionali vigenti, senza considerare la modifica nel frattempo intervenuta ma non ancora divenuta efficace.

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

Contenuto e modalità dell'autenticazione

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive e viene effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:³¹

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sezione, 29 ottobre 2012, n. 5504). In caso di accertamento dell'identità per conoscenza personale, l'autenticatore scrive la formula "per conoscenza personale" nello spazio riservato alle modalità di identificazione del sottoscrittore.

L'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Inoltre, con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.³²

Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al **90° giorno antecedente** il termine finale per la presentazione delle candidature.³³

I soggetti competenti all'autenticazione dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 ottobre 2013, n. 22; Consiglio di Stato, III Sezione, 16 maggio 2016, n. 1989). Ad esempio:

- i consiglieri regionali possono autenticare le sottoscrizioni nell'intero territorio regionale;
- i consiglieri comunali possono autenticare le sottoscrizioni nel territorio del comune di appartenenza.

I soggetti competenti possono effettuare le autenticazioni anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

L'Amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Termini e soggetti competenti

Il deposito dei documenti per la presentazione delle candidature – ossia la “materiale” consegna dei documenti all’organo competente – è effettuato alla segreteria dell’Ufficio centrale regionale, presso la **Direzione centrale competente in materia di autonomie locali**, sede di **Udine, via Sabbadini n. 31**, dalle ore **8.00** alle ore **20.00** del **trentaseiesimo giorno** e dalle ore **8.00** alle ore **12.00** del **trentacinquesimo giorno** antecedenti la data delle elezioni.

Il deposito è effettuato da uno dei soggetti indicati dall’articolo 14, comma 2, della legge regionale 28/2007 (presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale, persona dagli stessi incaricata). Competenti al deposito sono quindi gli stessi soggetti che hanno titolo a sottoscrivere i documenti necessari per la presentazione delle candidature.

Compiti della segreteria dell’Ufficio centrale regionale

Per ogni gruppo di liste, la segreteria dell’Ufficio centrale regionale rilascia una ricevuta nella quale sono indicati:

- il giorno e l’ora del deposito;
- l’elenco dei documenti depositati;
- l’identità del depositante;
- il numero d’ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l’ordine di deposito.

La ricevuta è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso delle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30 marzo 2013, n. 210).

Il numero d’ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste indica l’ordine di presentazione della lista, elemento di cui tener conto in sede di esame delle candidature, ai fini sia dell’eventuale esclusione del candidato consigliere regionale compreso in più liste circoscrizionali con contrassegno diverso, sia della ricusazione del contrassegno identico o confondibile con quello di altro partito o gruppo politico già presentato.

La segreteria dell’Ufficio centrale regionale non può rifiutarsi di ricevere i documenti di presentazione delle candidature, anche quando ritenga che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare nella ricevuta le irregolarità eventualmente riscontrate.

Su richiesta del depositante, prima della consegna della ricevuta attestante il deposito, la documentazione incompleta o irregolare può essere restituita; qualora venga ripresentata, la stessa assume il numero progressivo spettante al momento del nuovo deposito. È invece vietato integrare la documentazione incompleta o sostituire la stessa dopo che sia stata consegnata la ricevuta attestante il deposito.

L'esame delle candidature

Organo competente e termini

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è **l'Ufficio centrale regionale**; le operazioni dell'Ufficio sono disciplinate agli articoli 20 e 21 della legge regionale 28/2007.

L'Ufficio centrale regionale verifica la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature **entro il trentunesimo giorno** antecedente la data delle elezioni.

L'Ufficio centrale regionale, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sede di Udine, è composto da 6 componenti effettivi e 3 supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Regione entro 5 giorni dalla data di fissazione delle elezioni. I componenti dell'Ufficio sono scelti tra magistrati a riposo, docenti universitari in materie giuridiche e segretari comunali e provinciali a riposo. La struttura regionale competente in materia elettorale svolge i compiti di segreteria dell'Ufficio.

Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature, l'Ufficio centrale regionale compie le seguenti operazioni: ³⁴

Controllo della data, dell'ora di deposito e della qualifica dei depositanti

L'Ufficio controlla che il deposito della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e delle dichiarazioni di presentazione delle candidature nelle singole circoscrizioni elettorali, eventualmente accompagnate dall'atto di deposito, sia avvenuto entro il termine previsto (ore 12.00 del trentacinquesimo giorno precedente la data della votazione) e sia stato effettuato dai soggetti competenti.

L'Ufficio esclude i gruppi di liste per i quali gli atti di presentazione delle candidature risultano depositati oltre il termine o da parte di un soggetto che non ne aveva titolo.

Controllo della dichiarazione di presentazione del gruppo di liste

L'Ufficio centrale regionale controlla che la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti allegati siano correttamente sottoscritti e autenticati, che le dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione siano presenti e convergenti e che il gruppo di liste abbia presentato liste circoscrizionali in almeno 3 circoscrizioni elettorali.

L'Ufficio esclude i gruppi di liste che non rispettano tali condizioni.

Inoltre, l'Ufficio verifica che l'eventuale collegamento dichiarato dal gruppo espressivo della minoranza linguistica slovena sia stato effettuato con un gruppo di liste appartenente alla stessa coalizione, che tale gruppo abbia presentato liste in tutte le circoscrizioni e che le dichiarazioni di collegamento siano convergenti.

Se tali condizioni non sussistono, l'Ufficio dichiara il collegamento non efficace.

Esame del contrassegno

L'Ufficio ricusa i contrassegni:

- 1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altro gruppo di liste già presentato nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, l'Ufficio tiene conto della normale diligenza dell'elettore medio. ³⁵ Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, l'Ufficio, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi simili, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali; ³⁶
- 2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere o nel Parlamento europeo;
- 3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Ricusato un contrassegno, l'Ufficio ne dà notizia ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno, che deve avvenire entro il trentesimo giorno antecedente le elezioni.

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, il gruppo di liste viene escluso.

Controllo della dichiarazione di presentazione delle candidature

L'Ufficio controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature, l'eventuale atto di deposito e le dichiarazioni di accettazione della candidatura siano correttamente sottoscritti e autenticati.

L'Ufficio controlla che il contrassegno della lista sia conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e che il collegamento con il candidato Presidente contenuto nell'atto di deposito o nella dichiarazione di presentazione delle candidature sia conforme a quello attestato nella dichiarazione di presentazione del gruppo di liste.

Inoltre, l'Ufficio verifica che:

- nel caso di obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito dell'eventuale eliminazione di sottoscrizioni prive di autenticazione effettuata con le modalità stabilite dalla legge. L'Ufficio, infatti, depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta certificato il requisito di elettore; inoltre, nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, l'Ufficio ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista depositata per prima;³⁷
- le liste comprendano un numero di candidati non inferiore al minimo prescritto;
- sia rispettata la proporzione di rappresentanza di genere.

L'Ufficio esclude le liste circoscrizionali che non rispettano tali condizioni.

Controllo delle singole candidature

L'Ufficio effettua i seguenti controlli:

1) dichiarazioni dei candidati

verifica se i candidati hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura ed esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale:

- per i quali la dichiarazione manca o è incompleta;
- che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiono entro il primo giorno delle elezioni;
- a carico dei quali è comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 235/2012;

2) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione ed esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale che non risultano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione o per i quali non è stato presentato il certificato elettorale;

3) confronto dei nomi dei candidati delle varie liste

nel compiere tale operazione l'Ufficio:

- cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima;
- controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista che in base al numero d'ordine progressivo risulta depositata per ultima;
- controlla che lo stesso candidato non sia compreso in più di 3 liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, proceden-

do mediante sorteggio.

La lista viene esclusa se, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 1), 2), e 3), il numero dei candidati risulta inferiore a quello minimo prescritto;

4) **numero dei candidati**

riduce le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;

5) **alternanza per genere dei nomi dei candidati delle varie liste**

qualora l'Ufficio riscontri il mancato rispetto dell'ordine dei candidati alternato per genere, provvede a rettificare tale ordine, alternando i candidati per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

Da ultimo, l'Ufficio verifica se, a seguito delle eventuali esclusioni disposte, sussistano ancora i collegamenti tra i candidati alla carica di Presidente della Regione e i gruppi di liste. Si ricorda che l'esclusione della candidatura alla carica di Presidente comporta l'esclusione dei gruppi di liste collegati; l'esclusione dell'unico o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale nei modi e nei tempi che saranno resi noti al momento del deposito delle candidature.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni dell'Ufficio centrale regionale

Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

Nella stessa giornata, l'Ufficio comunica ai rappresentanti dei gruppi di liste le decisioni definitive di esclusione delle liste e dei candidati.³⁸

Nello stesso termine l'Ufficio:

- assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione;
- assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali, procedendo, nel caso di candidato Presidente collegato ad una coalizione di gruppi di liste, ad un ulteriore sorteggio fra i gruppi di liste all'interno della coalizione.

Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

Adempimenti finali

Dopo le operazioni di cui al precedente paragrafo, la struttura regionale competente in materia elettorale:

- a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature (**modello 11** di cui all'**Allegato E**), nel quale i candidati alla carica di Presidente e consigliere regionale – con i loro contrassegni – sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi.
Il manifesto viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione per l'affissione all'albo on line e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione;³⁹
- b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione.
Nelle schede, i candidati alla carica di Presidente della Regione ed i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
- c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione;
- d) comunica ai sindaci i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammesse, nonché l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

Impugnazione dei provvedimenti dell'Ufficio centrale regionale

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, disciplina l'impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio.⁴⁰

In particolare, il Codice prevede che i provvedimenti adottati dall'Ufficio centrale regionale immediatamente lesivi del diritto di partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione degli atti che si intendono impugnare. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010. Inoltre, per questo tipo di ricorsi, i termini che scadono nella giornata di sabato non sono prorogati al lunedì successivo.⁴¹

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R.. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

Il ricorso contro gli atti adottati dall'Ufficio centrale regionale lesivi del diritto di una lista o di un candidato a partecipare al procedimento elettorale deve essere, a pena di decadenza:

- **notificato** mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'Ufficio centrale regionale, alla Prefettura (si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1987, n. 5 e dell'art. 27, comma 1, lettera b, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali) e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, l'Ufficio centrale regionale rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- **depositato** presso la segreteria del T.A.R., che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

Nel caso in cui le parti non si avvalgano di un avvocato e non abbiano un indirizzo di posta elettronica certificata che risulti dagli elenchi pubblici, devono indicare nel ricorso o negli atti di costituzione un indirizzo P.E.C. o un numero di fax per le comunicazioni e le notificazioni.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. all'Ufficio centrale regionale.

Elezioni trasparenti

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) prevede una serie di adempimenti a carico sia delle liste e dei movimenti politici che partecipano alle elezioni regionali, sia della stessa Amministrazione che rinnova i propri organi.

In primo luogo, è obbligatoria l’apertura di un sito internet per tutte le liste che intendono partecipare alle elezioni regionali; sul sito devono essere pubblicati, per ciascun candidato alle elezioni, il **curriculum vitae** e il **certificato del casellario giudiziale**, rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per le elezioni. La pubblicazione, per la quale non è richiesto il consenso espresso degli interessati, deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni.⁴²

La richiesta del certificato del casellario giudiziale è presentata dall’interessato o da persona dallo stesso delegata all’ufficio del casellario giudiziale, sito presso ogni Procura della Repubblica. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Se la richiesta del certificato penale è finalizzata ad ottemperare l’obbligo di trasparenza disciplinato dalla legge 3/2019, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà. Il modulo per presentare la richiesta è scaricabile dal sito internet dei tribunali e del Ministero della giustizia.

Parallelamente, la medesima legge stabilisce che la Regione pubblica, in apposita **sezione del proprio sito internet denominata «Elezioni trasparenti»**, i medesimi documenti (*curriculum vitae* e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato, incluso il candidato Presidente) già precedentemente pubblicati dalle liste sul proprio sito. La pubblicazione deve avvenire entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni.⁴³

La sezione “Elezioni trasparenti” deve essere facilmente accessibile e deve consentire agli utenti di ottenere agevolmente le informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico, nonché per nome e cognome dei candidati. Al fine di caricare i documenti richiesti sul sito Elezioni trasparenti, le liste devono trasmettere tempestivamente alla Regione, con le modalità che verranno comunicate ai delegati, i *curriculum vitae* e i certificati del casellario giudiziale dei propri candidati.

Sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle liste comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.⁴⁴

Al contrario, la mancata pubblicazione dei medesimi documenti sul sito Elezioni trasparenti da parte della Regione non comporta sanzioni.

Note

- 1 Articolo 15, primo e secondo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come modificato dalla legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1.
- 2 Articoli 3, comma 2, 20, comma 3, e 36 della legge regionale statutaria 18 giugno 2007, n. 17.
- 3 Articoli 7, 9 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
- 4 Articoli 2 e 3 della legge regionale statutaria 29 luglio 2004, n. 21.
- 5 Articolo 4 della legge regionale statutaria 21/2004, articoli da 11 a 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- 6 Articolo 22, comma 5, della legge regionale statutaria 17/2007; articolo 20, comma 7, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.
- 7 Articolo 20, comma 11, della legge regionale 28/2007.
- 8 Articolo 23, comma 1, della legge regionale statutaria 17/2007; articolo 17, comma 1, lettera d), della legge regionale 28/2007.
- 9 Articoli 17, comma 1, lettera d) e 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 28/2007.
- 10 Articolo 20, comma 5, lettera f), della legge regionale 28/2007.
- 11 Articolo 23, comma 3, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 12 Articolo 23, comma 2, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 13 Articolo 5, comma 4, della legge regionale 28/2007.
- 14 Articolo 15 della legge regionale 28/2007.
- 15 Articolo 17, comma 10, della legge regionale 28/2007.
- 16 Articolo 22, comma 5, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 17 Articolo 23, comma 5, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 18 Articolo 23, comma 8, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 19 Articolo 17 della legge regionale 28/2007.
- 20 Articolo 20, comma 5, lettera e), della legge regionale 28/2007.
- 21 Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 22 Articolo 23, comma 8, della legge regionale statutaria 17/2007.
- 23 Articolo 18 della legge regionale 28/2007.
- 24 Articolo 15, comma 4, primo periodo, della legge regionale 28/2007.
- 25 Articolo 15, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge regionale 28/2007.
- 26 Articolo 23, comma 6, della legge regionale statutaria 17/2007.

- 27 Articolo 19, comma 1, della legge regionale 28/2007.
- 28 Articolo 17, comma 7, della legge regionale 28/2007.
- 29 Articolo 19, comma 2, della legge regionale 28/2007.
- 30 Articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
- 31 Articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
- 32 Articolo 5, comma 3, della legge regionale 28/2007.
- 33 Articolo 5, comma 4, della legge regionale 28/2007.
- 34 Articolo 20 della legge regionale 28/2007.
- 35 Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 28 marzo 1999, n. 344.
- 36 Tar Veneto, I Sezione, sentenza 16 gennaio 2002, n. 75.
- 37 Tar Friuli Venezia Giulia 16 dicembre 1993, n. 605; Consiglio di Stato, V sezione, sentenza 29 ottobre 2012, n. 5504.
- 38 Articolo 21, comma 2, della legge regionale 28/2007.
- 39 Articolo 21 della legge regionale 28/2007.
- 40 Articoli 23, 127 e 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 41 Articolo 129, comma 10, del decreto legislativo n. 104/2010.
- 42 Articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
- 43 Articolo 1, comma 15, della legge 3/2019.
- 44 Articolo 1, comma 23, della legge 3/2019. La Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici è stata istituita dall'articolo 9, comma 3 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Allegato A

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(...)

(Omissis)

TITOLO III

Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Capo I

Organi della Regione

ART. 12

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione. ‡

‡ Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. d), della l.cost. 31.1.2001, n. 2

2. In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso. *

* Commi aggiunti dall'art. 5, c. 1, lett. d), della l.cost. 2/2001

3. La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. *

4. La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. *

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale. *

Capo II Il Consiglio regionale

ART. 13 †

† Articolo sostituito dall'art. 1 della l.cost. 7.2.2013, n. 1

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.

ART. 14

‡ Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 23.2.1972, n. 1 e dall'art. 2 della l.cost. 12.4.1989, n. 3

* Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972, dall'art. 2 della l.cost. 3/1989 e modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

† Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972 e dall'art. 2 della l.cost. 3/1989

** -Comma sostituito dall'art. 2 della l.cost. 1/1972, dall'art. 2 della l.cost. 3/1989 e modificato dall'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 2/2001

1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. ‡
2. Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma. *
3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione. †
4. Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica. **
5. La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

ART. 15

† Comma modificato dall'art. 5, c. 1 della l.cost. 28.7.2016 n. 1

** Comma modificato dall'art. 5, c. 1, lett. f), della l.cost. 2/2001

‡ Comma abrogato dall'art. 5, c. 1, lett. g), della l.cost. 2/2001

1. Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni. †
3. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo. **

4. ‡

(Omissis) (...)

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(...)

(Omissis)

Capo III

Incandidabilità alle cariche elettive regionali

ART. 7

Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosivi, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

ART. 8

Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

ART. 9

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista [dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali]¹, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.

(...)

(Omissis)

¹ Per la Regione Friuli Venezia Giulia la documentazione da rendere in sede di presentazione delle candidature per le elezioni regionali è disciplinata dagli artt. 14, 15, 17 e 18 della l.r. 18.12.2007, n. 28.

Capo V**Disposizioni comuni, transitorie e finali***(Omissis)* (...)

ART. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.
4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

(...) (Omissis)

b) l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente dalle regioni;

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

(...) (Omissis)

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis) (...)

Capo VI

Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico ¹

ART. 11

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ²

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

¹ Per le disposizioni transitorie in materia di incompatibilità, di cui al presente capo, vedi l'art. 29-ter, c. 1, d.l. 21.6.2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9.8.2013, n. 98.

² Vedi nota n. 1.

- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

ART. 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali ³

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
 - c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

³ Vedi nota n. 1.

ART. 13

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁴

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.
3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

ART. 14

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ⁵

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.
2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

⁴ Vedi nota n. 1.

⁵ Vedi nota n. 1.

- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Legge regionale 29 luglio 2004, n. 21

Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

ART. 1

(Oggetto della legge)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, determina, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e con l'osservanza di quanto disposto dal titolo III dello Statuto medesimo, i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale.

ART. 2 ¹

(Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:
 - a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
 - b) il Commissario del Governo nella regione;
 - c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
 - d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
 - e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
 - f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
 - g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
 - h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte

¹ Si veda anche l'art. 3, c. 2 della l.r. 18.6.2007, n. 17, che in tema di ineleggibilità ha previsto che non sia immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione; *

* Lettera aggiunta dall'art. 33, c. 1 della l.r. 17/2007

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

ART. 3

(Rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale. †

† Comma sostituito dall'art. 34, c. 1, della l.r. 17/2007

1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis). ‡

‡ Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2, della l.r. 17/2007

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione. **

** Comma aggiunto dall'art. 34, c. 2 della l.r. 17/2007

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

ART. 4

(Casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

* Lettera sostituita dall'art. 35, c. 1, della l.r. 17/2007

- a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione; *
- b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;
- c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:
 - 1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;
 - 2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
- e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;
- f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
- g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
- h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;
- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

ART. 5

(Esclusione di cause di incompatibilità)

1. Sono escluse dai divieti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38, concernenti il collocamento in aspettativa e l'opzione sul trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale.

ART. 6

(Esimente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti, in base a disposizioni normative, a consiglieri o assessori regionali in ragione del loro mandato.

ART. 7

(Effetti delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2 che esistano al momento della elezione comportano la invalidità della elezione del consigliere cui si riferiscono. Le stesse cause, se sopravvengono alla elezione, comportano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non sono tempestivamente rimosse nei termini e con le modalità previste dal comma 3.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro i termini previsti dall'articolo 8.

ART. 8

(Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità)

1. All'inizio di ogni legislatura il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, convalida le elezioni dei consiglieri per i quali abbia accertato non sussistere cause di ineleggibilità. Nessuna elezione può essere convalidata se non siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. Qualora sussista una causa di ineleggibilità a carico di un consigliere regionale, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale

la causa predetta; il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni; entro i dieci giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità, annulla l'elezione.

2. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di ineleggibilità sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento della elezione o si sia verificata successivamente una causa di incompatibilità, il Consiglio, con le modalità previste dal proprio regolamento interno, contesta al consigliere regionale la sopravvenuta causa di ineleggibilità o la causa di incompatibilità, originaria o sopravvenuta.
3. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere le cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nei modi previsti dall'articolo 7, comma 3.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 il Consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il Consiglio lo dichiara decaduto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
7. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154. Resta fermo altresì quanto previsto dalle leggi dello Stato in ordine alla impugnativa in sede giurisdizionale delle deliberazioni adottate dal Consiglio ai sensi del presente articolo.

ART. 9

(Membri della Giunta regionale)

1. La presente legge si applica anche ai membri della Giunta regionale che non facciano parte del Consiglio, intendendosi le cause di ineleggibilità di cui agli articoli 2 e 3, quali cause ostative alla nomina; le cause predette non hanno effetto se l'interessato le rimuove con le modalità previste dall'articolo 3 entro la data della nomina alla carica di assessore.

ART. 10

(Impedimento alla nomina o elezione a cariche in enti pubblici e società partecipate dalla Regione o enti regionali)

1. Non possono essere eletti o nominati alle cariche di presidente e vicepresidente in enti ed istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di enti regionali ovvero alle cariche di presidente, vicepresidente o amministratore delegato di società al cui capitale concorrano la Regione o gli enti regionali nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento, coloro che hanno svolto le funzioni di consigliere regionale o di membro della Giunta regionale nei sei mesi precedenti a quello in cui avviene l'elezione o la nomina.

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

TITOLO I

Oggetto e disposizioni comuni

ART. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

ART. 2

(Durata in carica degli organi)

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

ART. 3

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

(...)

(Omissis)

TITOLO III

Sistema elettorale

ART. 19

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

ART. 20

(Elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

ART. 21

(Circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
 - a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
 - b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
 - c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 22

(Candidature)

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.
4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.
5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

ART. 23

(Modalità di presentazione delle liste circoscrizionali)

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.
2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.
3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.
4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.
5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno

di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.¹

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

ART. 24

(Scheda elettorale)

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del

¹ Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 1 della legge regionale statutaria approvata il 26 ottobre 2022 e pubblicata nel S.O. n. 40 del 9.11.2022 al B.U.R. n. 45. La stessa è in attesa di promulgazione e pertanto la modifica entrerà in vigore a fine febbraio 2023. Il nuovo comma prevede che la firma del sottoscrittore possa essere autenticata da uno dei soggetti competenti all'autenticazione delle sottoscrizioni per l'elezione della Camera dei deputati, individuati dalla normativa statale. La normativa statale è contenuta nell'art. 14, c. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il quale prevede che sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente comunicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.
3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

ART. 25

(Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.
2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.
3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.
4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.
5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

ART. 26

(Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste)

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.
2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.
3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.
4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste

cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.

5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.

6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

ART. 27

(Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze)

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.

2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

ART. 28

(Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena)

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.
3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

ART. 29

(Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali)

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.
3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.
4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.
6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il

maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

ART. 30

(Surroga)

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.
2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.
3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

ART. 31

(Utilizzo delle nuove tecnologie)

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

ART. 32

(Pari opportunità)

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.
2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.
3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV

Modifiche alla legge regionale 21/2004 in materia di ineleggibilità e incompatibilità

ART. 33

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

ART. 34

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità)

1. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

ART. 35

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale)

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Con-

sigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.

TITOLO V

Disposizioni finali e transitorie

ART. 36

(Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 37

(Disciplina del procedimento elettorale)

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

ART. 38

(Disposizione transitoria)

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

(...)

(Omissis)

Capo III **Uffici elettorali**

(...)

(Omissis)

ART. 11

(Ufficio centrale regionale)

1. È istituito l'Ufficio centrale regionale, competente all'esame delle candidature, all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti.
2. L'Ufficio centrale regionale è composto da sei componenti effettivi e tre supplenti, nominati entro cinque giorni dalla fissazione della data delle elezioni, con decreto del Presidente della Regione e scelti con le seguenti modalità:
 - a) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i magistrati a riposo;
 - b) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i docenti universitari in materie giuridiche;
 - c) due componenti effettivi e uno supplente scelti tra i segretari comunali e provinciali a riposo.
3. Ai fini della nomina di cui al comma 2, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza della legislatura, il Presidente della Regione chiede:
 - a) alla Corte d'appello del capoluogo di Trieste di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera a);
 - b) ai Rettori delle Università degli studi di Udine e Trieste di designare congiuntamente due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera b);
 - c) all'Agenzia regionale dei segretari comunali e provinciali di designare due componenti effettivi e un componente supplente, scelti nell'ambito della categoria di cui al comma 2, lettera c).
4. Qualora entro quindici giorni dalla richiesta prevista dal comma 3 non pervengano talune delle designazioni, il presidente provvede autonomamente alla nomina, nell'ambito delle categorie di cui al comma 2.
5. Non possono far parte dell'Ufficio centrale regionale i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti; non possono inoltre essere eletti gli amministratori di enti regionali, di agenzie regionali e di società a partecipazione regionale, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
6. I componenti supplenti partecipano alle operazioni dell'Ufficio centrale re-

gionale in caso di impedimento dei componenti effettivi. La sostituzione avviene nell'ambito delle categorie di appartenenza.

7. Con il decreto di cui al comma 2, viene individuato il presidente dell'Ufficio, scelto tra i componenti di cui al comma 3, lettera a). Il presidente attribuisce a uno dei componenti effettivi le funzioni di vicepresidente. L'Ufficio centrale regionale svolge le operazioni di competenza con l'intervento del presidente e di almeno tre componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. L'Ufficio centrale opera presso la struttura regionale competente in materia elettorale, della quale l'Ufficio si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza. L'Ufficio centrale può inoltre avvalersi di uno o più esperti, con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal presidente dell'Ufficio.

9. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato il compenso spettante ai componenti l'Ufficio centrale regionale e, se esterni all'Amministrazione regionale, agli esperti eventualmente nominati ai sensi del comma 8.

ART. 12

(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)

1. Presso gli Uffici elettorali di sezione possono essere designati, per ciascuna lista circoscrizionale, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti delle liste circoscrizionali devono essere elettori di un comune della circoscrizione.
3. Le designazioni sono effettuate, con atto autenticato, dai delegati delle liste circoscrizionali o da persone dagli stessi autorizzate in forma autentica.
4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.
5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

ART. 13

(Rappresentanti dei gruppi di liste presso l'Ufficio centrale regionale)

1. Presso l'Ufficio centrale regionale possono essere designati, per ciascun gruppo di liste, due rappresentanti: uno effettivo e uno supplente.
2. I rappresentanti dei gruppi di liste devono essere elettori di un comune della Regione.
3. Le designazioni dei rappresentanti dei gruppi di liste sono contenute nella dichiarazione di presentazione del gruppo di cui all'articolo 15.

4. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
5. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

Capo IV

Presentazione e ammissione delle candidature

ART. 14

(Deposito degli atti di presentazione delle candidature)

1. I partiti e i gruppi politici depositano presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale, dalle ore otto alle ore venti del trentaseiesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del trentacinquesimo giorno antecedenti la data delle elezioni:
 - a) la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, di cui all'articolo 15;
 - b) le dichiarazioni di presentazione delle candidature e l'atto di deposito di cui all'articolo 17 o le dichiarazioni di presentazione delle candidature di cui all'articolo 18.
2. Il deposito è effettuato dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, oppure da persona dagli stessi incaricata con atto autenticato.
3. La segreteria dell'Ufficio centrale regionale rilascia al depositante ricevuta degli atti. Nella ricevuta sono indicati il giorno e l'ora di deposito, gli atti depositati, l'identità del depositante e il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun gruppo di liste secondo l'ordine di deposito.

ART. 15

(Dichiarazione di presentazione del gruppo di liste)

1. La dichiarazione di presentazione del gruppo di liste, conforme al modello di cui all'allegato A alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste nelle singole circoscrizioni e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione delle liste circoscrizionali;
 - c) l'indicazione delle circoscrizioni nelle quali le liste vengono presentate;
 - d) la dichiarazione di collegamento del gruppo di liste con il candidato alla carica di Presidente della Regione e il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dello stesso;
 - e) la descrizione del contrassegno con il quale il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara di essere contraddistinto;

- f) la designazione di un rappresentante effettivo del gruppo di liste, e di uno supplente, con l'incarico di assistere alle operazioni di sorteggio di cui all'articolo 21 e alle operazioni disciplinate dal titolo IV.
2. Alla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste sono allegati:
 - a) il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), e il contrassegno di cui al comma 1, lettera e); nel caso in cui il contrassegno di cui al comma 1, lettera a), sia un contrassegno composito ai sensi dell'articolo 16, comma 2, è necessario allegare una dichiarazione, firmata e autenticata, dei rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici concernente l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
 - b) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il gruppo di liste, con l'indicazione degli altri gruppi di liste con i quali eventualmente il candidato è collegato;
 - c) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione, contenente la descrizione del contrassegno con il quale lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
 - d) il programma elettorale sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici.
 3. Nel caso di coalizione di gruppi di liste, alla dichiarazione di presentazione di ciascun gruppo è allegata la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno di cui al comma 1, lettera e), e il programma elettorale della coalizione.
 4. Nel caso di gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione del gruppo deve contenere la dichiarazione che il partito o il gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena. Nella dichiarazione di presentazione può essere dichiarato il collegamento con un gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione e che presenti liste in tutte le circoscrizioni elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione è allegata la convergente dichiarazione di collegamento del gruppo di liste appartenente alla medesima coalizione.

ART. 16

(Caratteristiche dei contrassegni)

1. Il contrassegno deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici; costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;

- b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
 - c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.
2. È ammessa la presentazione di un contrassegno composito, recante in tutto o in parte i simboli usati da più partiti o gruppi politici.
 3. Resta ferma, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007, la facoltà per i candidati alla carica di Presidente della Regione di contraddistinguere la propria candidatura con i contrassegni presentati dai partiti o gruppi politici con i quali è stato dichiarato il collegamento.

ART. 17

(Dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme all'allegato B alla presente legge, deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
 - b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;
 - c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;
 - d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; *
 - e) l'informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature è sottoscritta, con firma autenticata, dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione verbale alla presenza di due testimoni, davanti a un notaio, al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco; della dichiarazione è redatto verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
3. Per la raccolta delle firme vengono utilizzati tanti modelli conformi all'allegato B, composti di quattro facciate, quanti sono necessari a raccogliere le sottoscrizioni del numero di elettori previsto. A ciascun modello sono allegati i

* Lettera modificata dall'art.24 della l.r. 21.12.2012, n. 26.

certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

4. I sindaci rilasciano i certificati di cui al comma 3 nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. Al fine di garantire il tempestivo rilascio dei certificati elettorali, i comuni della Regione assicurano l'apertura degli uffici comunali nei cinque giorni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle candidature e nei giorni di presentazione, per non meno di otto ore dal lunedì al sabato e quattro ore la domenica. Gli orari di apertura al pubblico sono resi noti mediante loro esposizione, chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici.

5. I partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena che hanno presentato liste in ciascuna delle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 6, della legge regionale 17/2007, possono presentare liste anche nelle circoscrizioni di Pordenone e Tolmezzo sottoscritte dal numero di elettori previsto dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007.

6. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature.

7. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati nella lista circoscrizionale, fermi restando i termini previsti dall'articolo 14, comma 1, per la presentazione delle candidature.

8. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata con apposito atto, conforme all'allegato C alla presente legge, sottoscritto, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2.

9. L'atto di deposito, oltre agli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

10. All'atto di deposito sono allegati:

- a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale sottoscritta con firma autenticata.

11. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura il candidato alla carica di Presidente della Regione dichiara:

- a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;
- b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190); *
- c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concer-

* Lettera sostituita dall'art. 30, c. 1, lett. a della l.r. 9.6.2022, n. 8

nenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver presentato la propria candidatura alla carica di consigliere regionale.

12. Nella dichiarazione di accettazione della candidatura ciascun candidato alla carica di consigliere regionale dichiara:

a) di non essere in alcuna delle condizioni previste dalla normativa vigente quali cause ostative alla candidatura nelle elezioni regionali;

b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012; †

† Lettera sostituita dall'art. 30, c. 1, lett. b) della l.r. 8/2022.

c) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;

d) di non aver accettato la candidatura alla carica di consigliere regionale in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno o in liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

ART. 18

(Dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007, la dichiarazione di presentazione delle candidature, per ciascuna circoscrizione, conforme al modello di cui all'allegato D alla presente legge, sottoscritta, con firma autenticata, da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, deve contenere:

a) la riproduzione del contrassegno della lista circoscrizionale e la descrizione dello stesso; il contrassegno deve essere conforme a quello depositato con la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

b) la denominazione della lista circoscrizionale, conforme a quella risultante dalla dichiarazione di presentazione del gruppo di liste;

c) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione con il quale la lista circoscrizionale è collegata;

d) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista; per determinare il numero minimo di candidati da comprendere nella lista, la quota prevista dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 17/2007, viene eventualmente arrotondata all'unità superiore; per effetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, in ogni caso le liste non possono comprendere meno di due candidati; ‡

‡ Lettera modificata dall'art. 25 della l.r. 26/2012.

e) l'indicazione di due delegati incaricati di designare, anche disgiuntamente, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autenticato, i rappresentanti della lista circoscrizionale presso gli Uffici elettorali di sezione.

2. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature sono allegati:

a) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Regione;

- b) la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con il contenuto indicato, rispettivamente, dall'articolo 17, commi 11 e 12.

ART. 19

(Rinuncia o decesso dei candidati alla carica di consigliere regionale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere regionale produce effetti sulla composizione delle liste se presentata a uno dei soggetti indicati dall'articolo 14, comma 2, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata.
2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere regionale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g).

ART. 20

(Esame delle candidature)

1. Entro il trentunesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale controlla la regolarità degli atti depositati e procede all'ammissione o all'esclusione delle candidature.
2. L'Ufficio centrale regionale esclude i gruppi di liste:
 - a) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste e gli atti da allegare alla stessa, di cui all'articolo 15, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - b) quando la dichiarazione di presentazione del gruppo di liste o gli atti allegati, di cui all'articolo 15, sono privi di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
 - c) quando mancano le reciproche dichiarazioni di collegamento tra il gruppo di liste e il candidato alla carica di Presidente della Regione o le stesse non sono convergenti;
 - d) quando il gruppo non ha presentato liste circoscrizionali in almeno tre circoscrizioni elettorali.
3. L'Ufficio centrale regionale esclude i collegamenti dichiarati dai partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge regionale 17/2007, quando il gruppo di liste con cui il collegamento è stato dichiarato non appartiene alla medesima coalizione, o quando le dichiarazioni di collegamento non sono convergenti, oppure quando tale gruppo non ha liste in tutte le circoscrizioni elettorali.
4. L'Ufficio centrale regionale ricusa i contrassegni non conformi a quanto previsto dall'articolo 16 dandone immediata comunicazione ai rappresentanti del gruppo di liste, al fine della presentazione di un nuovo contrassegno ai sensi dell'articolo 21.
5. L'Ufficio centrale regionale esclude le liste circoscrizionali:

- a) quando la dichiarazione di presentazione delle candidature e l'atto di deposito, insieme agli atti da allegare, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature e gli atti da allegare, di cui all'articolo 18, non sono stati depositati entro il termine prescritto dall'articolo 14, comma 1, o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 2;
 - b) quando l'atto di deposito, di cui all'articolo 17, o la dichiarazione di presentazione delle candidature, di cui all'articolo 18, o le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sono prive di sottoscrizione o di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
 - c) quando il contrassegno della lista non è conforme a quello depositato ai sensi dell'articolo 15;
 - d) quando dalla dichiarazione di presentazione delle candidature o dall'atto di deposito risulta un collegamento con il candidato alla carica di Presidente della Regione diverso rispetto a quello dichiarato ai sensi dell'articolo 15;
 - e) quando le liste non sono sottoscritte dal prescritto numero di elettori, anche a seguito della eliminazione di singole sottoscrizioni prive di autenticazione resa ai sensi dell'articolo 5;
 - f) quando le liste comprendono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto;
 - g) quando non risulta rispettata la proporzione di rappresentanza di genere prevista dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007.
6. L'Ufficio centrale regionale esclude i candidati alla carica di Presidente della Regione e i candidati alla carica di consigliere regionale:
- a) per i quali manca la dichiarazione di accettazione della candidatura di cui all'articolo 18 o la stessa è incompleta;
 - b) a carico dei quali è accertata la sussistenza di una delle condizioni previste dalla normativa statale quali cause ostative alla candidatura;
 - c) che non hanno compiuto la maggiore età o che non la compiano entro il giorno delle elezioni e quelli per i quali non è stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. *
7. L'Ufficio centrale regionale cancella dalla lista circoscrizionale il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione eventualmente compreso nella medesima.
8. L'Ufficio centrale regionale controlla che lo stesso candidato alla carica di consigliere regionale non sia compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, ed esclude eventualmente il candidato compreso nella lista circoscrizionale che in base al numero d'ordine progressivo risulta presentata per ultima. L'Ufficio controlla inoltre che lo stesso candidato non sia compreso in più di tre liste con lo stesso contrassegno, ed esclude le candidature che non rispettano tale requisito, procedendo a tal fine mediante sorteggio.
9. L'Ufficio centrale regionale riduce al limite prescritto le liste che comprendono un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi.

* Lettera modificata dall'art. 28, c. 1, lett. b), della l.r. 9.2.2018, n.4.

10. Qualora dall'esame delle liste l'Ufficio centrale regionale riscontri che non è rispettato l'ordine dei candidati alternato per genere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 17/2007, provvede a rettificare l'ordine dei candidati alternandoli per genere a partire dal primo candidato compreso nella lista e mantenendo all'interno di ciascun genere l'ordine di presentazione originario.

11. L'esclusione della candidatura alla carica di Presidente della Regione comporta l'esclusione dell'unico gruppo di liste o di tutti i gruppi di liste allo stesso collegati. L'esclusione dell'unico gruppo o di tutti i gruppi di liste collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente comporta l'esclusione del candidato stesso.

12. Nelle giornate in cui si svolgono le operazioni di esame delle candidature, i rappresentanti dei gruppi di liste possono prendere cognizione, entro le ore ventuno, delle decisioni adottate dall'Ufficio centrale regionale.

ART. 21

(Decisioni finali sull'ammissione delle candidature)

1. Entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni l'Ufficio centrale regionale si riunisce per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i rappresentanti dei gruppi di liste modificate o escluse e ammettere le correzioni di errori materiali.

2. L'Ufficio centrale regionale comunica, nella stessa giornata, ai rappresentanti dei gruppi le decisioni definitive di esclusione di liste o di candidati.

3. Entro lo stesso termine l'Ufficio centrale regionale:

a) assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di Presidente della Regione ammessi;

b) assegna, per ciascuna circoscrizione elettorale, un numero d'ordine progressivo alle liste circoscrizionali; a tal fine, se un candidato alla carica di Presidente della Regione è collegato con una coalizione di gruppi di liste, fermo restando l'ordine già assegnato al candidato ai sensi della lettera a), a ciascuna lista è assegnato l'ordine progressivo risultante da un sorteggio effettuato all'interno della coalizione; se un candidato è collegato a un solo gruppo di liste, la lista circoscrizionale segue lo stesso ordine progressivo già assegnato al candidato; determinato in questo modo l'ordine progressivo delle liste circoscrizionali, l'Ufficio assegna alle stesse il numero corrispondente; nelle circoscrizioni nelle quali il candidato alla carica di Presidente della Regione non risulta collegato ad alcuna lista, il candidato stesso mantiene l'ordine di sorteggio assegnato ai sensi della lettera a).

4. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i rappresentanti dei gruppi di liste.

5. Effettuate le operazioni di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia elettorale:

a) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa del manifesto delle candidature, nel quale i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste dei candidati alla carica di consigliere regionale, con i rispettivi contrassegni, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi; il manifesto

è firmato dal presidente dell'Ufficio centrale regionale e viene inviato ai sindaci dei comuni della rispettiva circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la votazione; *

* Lettera modificata
dall'art. 26
della l.r. 26/2012.

- b) procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla stampa delle schede di votazione, con le caratteristiche del modello di cui all'allegato E alla presente legge; nelle schede i candidati alla carica di Presidente della Regione e i rispettivi contrassegni, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati secondo l'ordine risultante dai sorteggi;
- c) comunica ai sindaci l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione, nonché i candidati alla carica di Presidente della Regione e le liste ammessi e l'ordine risultante dai sorteggi, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.

(...)

(Omissis)

Legge 9 gennaio 2019, n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

ART. 1

(Omissis) (...)

* Comma modificato dall'art. 43, c. 3, lett. a)-bis del d.l. 34/2019 convertito dalla l. 58/2019 e dall'art. 38-bis, c. 7, lett. a) del d.l. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla l. 29.7.2021, n. 108

14. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l'obbligo di pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell'interessato, da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura. Il tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.*

* Comma modificato dall'art. 38-bis, c. 7, lett. b) del d.l. 77/2021, convertito dalla l. 108/2021

15. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum

vitae e il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica. *¹

(Omissis)

(...)

23. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dai commi 14 e 16 del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

(Omissis)

(...)

¹ Per la pubblicazione dei curriculum vitae dei candidati si veda il D.M. 20.3.2019 avente ad oggetto "Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle elezioni europee e politiche"

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77¹

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

* Articolo inserito dalla legge di conversione 29.7.2021, n. 108

ART. 38-BIS

Incandidabilità alle elezioni regionali

(Omissis) (...)

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici dell'elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda presentata all'ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata, è allegata alla domanda l'eventuale delega, firmata digitalmente, del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare, l'ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di quarantotto ore dalla domanda.

5. I certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione.


6. La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

¹ Convertito, con modificazioni, dalla l. 29.7.2021, n. 108.

Allegato B

Elenco dei comuni compresi in ciascuna circoscrizione elettorale

Circoscrizione elettorale regionale di				
TRIESTE	1- Duino - Aurisina 2- Monrupino	3- Muggia 4- San Dorligo della Valle - Dolina	5- Sgonico 6- Trieste	
GORIZIA	1- Capriva del Friuli 2- Cormons 3- Doberdò del Lago 4- Dolegna del Collio 5- Farra d'Isonzo 6- Fogliano Redipuglia 7- Gorizia	8- Gradisca d'Isonzo 9- Grado 10- Mariano del Friuli 11- Medea 12- Monfalcone 13- Moraro 14- Mossa	15- Romans d'Isonzo 16- Ronchi dei Legionari 17- Sagrado 18- San Canzian d'Isonzo 19- San Floriano del Collio 20- San Lorenzo Isontino 21- San Pier d'Isonzo 22- Savogna d'Isonzo 23- Staranzano 24- Turriaco 25- Villesse	
UDINE	1- Aiello del Friuli 2- Aquileia 3- Attimis 4- Bagnaria Arsa 5- Basiliano 6- Bertoliolo 7- Bicinicco 8- Buttrio 9- Camino al Tagliamento 10- Campoformido 11- Campolongo Tapogliano 12- Carlino 13- Cassacco 14- Castions di Strada 15- Cervignano del Friuli 16- Chiopris-Viscone 17- Cividale del Friuli 18- Codroipo 19- Colloredo di Monte Albano 20- Corno di Rosazzo 21- Coseano 22- Dignano 23- Drenchia	24- Faedis 25- Fagagna 26- Fiumicello Villa Vicentina 27- Flaibano 28- Forgaria nel Friuli 29- Gonars 30- Grimacco 31- Latisana 32- Lestizza 33- Lignano Sabbiadoro 34- Lusevera 35- Magnano in Riviera 36- Majano 37- Manzano 38- Marano Lagunare 39- Martignacco 40- Mereto di Tomba 41- Moimacco 42- Mortegliano 43- Moruzzo 44- Muzzana del Turignano 45- Nimis 46- Pagnacco	47- Palazzolo dello Stella 48- Palmanova 49- Pasion di Prato 50- Pavia di Udine 51- Pocenia 52- Porpetto 53- Povoletto 54- Pozzuolo del Friuli 55- Pradamano 56- Precenico 57- Premariacco 58- Prepotto 59- Pulfero 60- Ragogna 61- Reana del Rojale 62- Remanzacco 63- Rive d'Arcano 64- Rivignano Teor 65- Ronchis 66- Ruda 67- San Daniele del Friuli 68- San Giorgio di Nogaro 69- San Giovanni al Natisone	70- San Leonardo 71- San Pietro al Natisone 72- San Vito al Torre 73- San Vito di Fagagna 74- Santa Maria la Longa 75- Savogna 76- Sedegliano 77- Stregna 78- Taipana 79- Talmassons 80- Tarcento 81- Tavagnacco 82- Terzo d'Aquileia 83- Torreano 84- Torviscosa 85- Treppo Grande 86- Tricesimo 87- Trivignano Udinese 88- Udine 89- Varmo 90- Visco
TOLMEZZO	1- Amaro 2- Ampezzo 3- Arta Terme 4- Artegna 5- Bordano 6- Buja 7- Cavazzo Carnico 8- Cervineto 9- Chiusaforte 10- Comeglians 11- Dogna	12- Enemonzo 13- Forni Avoltri 14- Forni di Sopra 15- Forni di Sotto 16- Gemona del Friuli 17- Lauco 18- Malborghetto Valbruna 19- Moggio Udinese 20- Montenars 21- Osoppo 22- Ovaro	23- Paluzza 24- Paularo 25- Pontebba 26- Prato carnico 27- Preone 28- Ravascletto 29- Raveo 30- Resia 31- Resiutta 32- Rigolato 33- Sappada	34- Sauris 35- Socchieve 36- Sutrio 37- Tarvisio 38- Tolmezzo 39- Trasaghis 40- Treppo Ligosullo 41- Venzon 42- Verzegnis 43- Villa santina 44- Zuglio
PORDENONE	1- Andreis 2- Arba 3- Aviano 4- Azzano Decimo 5- Barcis 6- Brugnera 7- Budoia 8- Caneva 9- Casarsa della Delizia 10- Castelnovo del Friuli 11- Cavasso Nuovo 12- Chions 13- Cimolais	14- Claut 15- Clauzetto 16- Cordenons 17- Cordovado 18- Erto e Casso 19- Fanna 20- Fiume Veneto 21- Fontanafredda 22- Frisanco 23- Maniago 24- Meduno 25- Montebelluna 26- Morsano al Tagliamento	27- Pasianno di Pordenone 28- Pinzano al Tagliamento 29- Polcenigo 30- Porcia 31- Pordenone 32- Prata di Pordenone 33- Pravidomini 34- Roveredo in Piano 35- Sacile 36- San Giorgio della Richinvelda 37- San Martino al Tagliamento 38- San Quirino 39- San Vito al Tagliamento	40- Sequals 41- Sesto al Reghena 42- Spilimbergo 43- Tramonti di Sopra 44- Tramonti di Sotto 45- Travesio 46- Vajont 47- Valvasone Arzene 48- Vito d'Asio 49- Vivaro 50- Zoppola



Allegato C

Prospetti per la formazione delle liste nel rispetto delle quote di genere

CIRCOSCRIZIONE di TRIESTE		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE
9	9	3
CANDIDATI PER GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati genere più rappresentato 60%	candidati genere meno rappresentato 40%
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2
5	3	2
4	3	1
3	2	1
CIRCOSCRIZIONE di GORIZIA		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE
5	5	2
CANDIDATI PER GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati genere più rappresentato 60%	candidati genere meno rappresentato 40%
5	3	2
4	3	1
3	2	1
2	1	1
CIRCOSCRIZIONE di TOLMEZZO		
NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE
3	3	2
CANDIDATI PER GENERE		
candidati lista circoscrizionale	candidati genere più rappresentato 60%	candidati genere meno rappresentato 40%
3	2	1
2	1	1

CIRCOSCRIZIONE di UDINE

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE
17	17	6

CANDIDATI PER GENERE

candidati lista circoscrizionale	candidati genere più rappresentato	candidati genere meno rappresentato
	60%	40%
17	11	6
16	10	6
15	9	6
14	9	5
13	8	5
12	8	4
11	7	4
10	6	4
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2

CIRCOSCRIZIONE di PORDENONE

NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE	NUMERO MASSIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE	NUMERO MINIMO CANDIDATI PER LISTA CIRCOSCRIZIONALE
12	12	4

CANDIDATI PER GENERE

candidati lista circoscrizionale	candidati genere più rappresentato	candidati genere meno rappresentato
	60%	40%
12	8	4
11	7	4
10	6	4
9	6	3
8	5	3
7	5	2
6	4	2
5	3	2
4	3	1

Allegato D

Schema riepilogativo dei documenti necessari per la presentazione delle candidature

1. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI LISTE (Allegato E modello 1).

Allegati:

- un esemplare del contrassegno** delle liste circoscrizionali;
- solo in caso di contrassegno composito, **dichiarazione** degli altri partiti o gruppi politici che autorizzano **l'utilizzo del proprio simbolo** (modello 10);
- dichiarazione del candidato Presidente** contenente la descrizione del proprio contrassegno (Allegato E modello 6);
- un esemplare del contrassegno** del candidato Presidente (in caso di coalizione di gruppi di liste, sarà presentato solamente dal gruppo incaricato dal candidato Presidente);
- dichiarazione di collegamento del candidato Presidente** con il gruppo di liste (Allegato E modello 7); la dichiarazione, in caso di coalizione di gruppi di liste, conterrà l'indicazione del gruppo incaricato di depositare il contrassegno del candidato Presidente;
- programma elettorale.**

I gruppi di liste che **devono** raccogliere le sottoscrizioni presentano **per ogni circoscrizione elettorale** (almeno 3):

2. DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI (tanti modelli 3 di cui all'Allegato E quanti sono necessari a raggiungere il numero di sottoscrizioni previste dalla legge).

Allegati:

- certificati elettorali** dei sottoscrittori della lista.

2.1 ATTO DI DEPOSITO della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (Allegato E modello 4).

Allegati:

- certificati elettorali** del candidato Presidente e dei candidati consiglieri;
- dichiarazione di accettazione della candidatura** del candidato **Presidente** (Allegato E modello 8);
- dichiarazioni di accettazione della candidatura** di ciascun candidato **consigliere** (Allegato E modello 9);

I gruppi di liste che **non devono** raccogliere le sottoscrizioni presentano, in alternativa ai documenti di cui ai punti 2. e 2.1., **per ogni circoscrizione elettorale** (almeno 3):

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE SENZA OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI (Allegato E modello 5).

3.

Allegati:

- certificati elettorali** del candidato Presidente e dei **candidati** consiglieri;
- dichiarazioni di accettazione della candidatura** del candidato **Presidente** (Allegato E modello 8);
- dichiarazioni di accettazione della candidatura** di ciascun candidato **consigliere** (Allegato E modello 9);

Allegato E

Modelli

- 1 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste
- 2 Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena
- 3 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge regionale 17/2007) Foglio N.
- 4 Modello di atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni
- 5 Modello di dichiarazione di presentazione delle candidature senza obbligo di raccolta delle sottoscrizioni (ai sensi dell'articolo 23, comma 8, della legge regionale 17/2007)
- 6 Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del proprio contrassegno

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con uno o più gruppi di liste	7
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione	8
Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale	9
Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo compreso in un contrassegno composito	10
Modello di manifesto delle candidature	11
Modello di designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale	12

Modello 1

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____,
un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

Trieste Gorizia Udine Tolmezzo Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: _____
e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: _____

Dichiara inoltre

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. _____
_____, nato a _____ il _____, il quale,
come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguenti contrassegno/contrassegni:

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. _____ (effettivo), nato a _____ il _____,
domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____);

e il sig. _____ (supplente), nato a _____ il _____,
domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- una copia del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti ¹ dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
- la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;
- una copia del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Modello 1

pagina 2 di 2

e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

f) il programma elettorale, firmato e autenticato ².

....., il 20.....

.....
 Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di ⁴, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato ⁵

....., il 20.....



.....
 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine, Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20.....

.....
 Firma del depositante ³

.....
 Firma dell'incaricato

² Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 2

pagina 1 di 2

Modello di dichiarazione di presentazione del gruppo di liste espressive della minoranza linguistica slovena



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di ¹ _____

dichiara di presentare

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale che avrà luogo il _____, un gruppo di liste circoscrizionali di candidati alla carica di consigliere regionale nelle circoscrizioni elettorali di:

Trieste Gorizia Udine Tolmezzo Pordenone

Le liste circoscrizionali hanno la seguente denominazione: _____

e sono contraddistinte dal contrassegno di seguito descritto: _____

Dichiara inoltre

che il partito o gruppo politico è espressivo della minoranza linguistica slovena;

che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il candidato alla carica di Presidente della Regione sig. _____

_____, nato a _____ il _____, il quale, come risulta dall'allegata dichiarazione, è contraddistinto dal/dai seguente/seguiti contrassegno/contrassegni:

_____;

eventualmente, che il gruppo di liste circoscrizionali è collegato con il gruppo di liste denominato _____

_____ appartenente alla medesima coalizione di gruppi di liste e che ha presentato liste in tutte le circoscrizioni elettorali.

Il sottoscritto designa, quali rappresentanti del gruppo di liste:

il sig. _____ (effettivo), nato a _____ il _____,

domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____);

e il sig. _____ (supplente), nato a _____ il _____,

domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____).

Il rappresentante effettivo e, in caso di sua assenza, il rappresentante supplente possono assistere alle operazioni di sorteggio e alle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti.

Atti allegati

Alla presente dichiarazione sono allegati:

- una copia del contrassegno con il quale sono contraddistinte le liste circoscrizionali;
- solo nel caso di contrassegno composito, le dichiarazioni, firmate e autenticate, dei rappresentanti ¹ dei partiti o gruppi politici concernenti l'autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo;
- la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione contenente la descrizione del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali lo stesso intende contraddistinguere la propria candidatura;

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Modello 2

pagina 2 di 2

- d) una copia del/dei contrassegno/contrassegni con il/i quale/quali è contraddistinto il candidato alla carica di Presidente della Regione;
- e) la dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di Presidente della Regione di collegamento con il presente gruppo di liste e con i gruppi così denominati:

.....

- f) solo nel caso di collegamento con altro gruppo di liste, la dichiarazione firmata e autenticata, del rappresentante del gruppo di liste denominato

....., di collegamento con il presente gruppo di liste;

- g) il programma elettorale, firmato e autenticato ².

....., il 20

.....
 Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di ⁴, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato ⁵

....., il 20



.....
 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Al gruppo di liste è stato attribuito, secondo l'ordine di deposito, il numero d'ordine, Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20

.....
 Firma del depositante ³

.....
 Firma dell'incaricato

² Il programma elettorale è sottoscritto, con firma autenticata, da un rappresentante del partito o gruppo politico; nel caso di coalizione di gruppi di liste, il programma è lo stesso per l'intera coalizione, contiene l'indicazione del candidato alla carica di Presidente ed è sottoscritto dai rappresentanti di tutti i partiti o gruppi politici. (art. 15, comma 2, lettera d, l.r. 28/2007).

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 3

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa privacy - I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono³, con sede in

Sono, altresì, informati che i dati compresi in questa dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, sono di rilevante interesse pubblico – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento (UE) n. 2016/679, del considerando n. 56 premesso allo stesso atto e dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – e saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla L.R. 28/2007 e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate.

I dati saranno trattati dall'Ufficio centrale regionale, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione ⁴				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

³ Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore può essere indicato "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 3

pagina 4 di 4

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				
.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____, con qualifica di ⁵ _____, certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. _____), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

⁵ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

Modello 4

pagina 1 di 2

Modello di atto di deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature
con obbligo di raccolta delle sottoscrizioni



Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____

deposita

per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, nella circoscrizione elettorale di _____
_____, la dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di Presidente
sig. _____, nato a _____ il _____,
e della lista circoscrizionale di candidati alla carica di consigliere regionale denominata:

e contraddistinta dal contrassegno di seguito descritto:

La dichiarazione di presentazione delle candidature comprende N. _____ fogli sottoscritti complessivamente
da N. _____ elettori.

Designa

quali delegati della lista:

il sig. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato in _____
(telefono/e-mail _____);

e il sig. _____, nato a _____ il _____,
domiciliato in _____
(telefono/e-mail _____).

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i
rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autentificato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007).

Modello 4

pagina 2 di 2

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- a) numero certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- b) numero dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale.

....., il 20.....

.....
Firma ²

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto, con qualifica di ³, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig., da me identificato ⁴

....., il 20.....



.....
Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno alle ore, il sig., in qualità di, ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di presentazione delle candidature sopra indicata, composta di N. fogli contenenti le firme dei sottoscrittori con allegati i rispettivi certificati elettorali, unitamente al relativo atto di deposito corredato dei documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore, Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

....., il 20.....

.....
Firma del depositante ²

.....
Firma dell'incaricato

² Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

³ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁴ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 5

pagina 2 di 2

Designa

quali delegati della lista:

il sig. _____, nato a _____ il _____,
 domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____):
 e il sig. _____, nato a _____ il _____,
 domiciliato in _____ (telefono/e-mail _____),

I delegati designano, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi autorizzate con atto autentificato, i rappresentanti della lista presso gli Uffici elettorali di sezione.

Atti allegati

Al presente atto sono allegati:

- numero _____ certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di Presidente della Regione e dei candidati alla carica di consigliere regionale nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- numero _____ dichiarazioni, firmate e autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale.

_____, il _____ 20 _____

 Firma ³

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
 con qualifica di ⁴ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
 dal sig. _____, da me identificato ⁵ _____.

_____, il _____ 20 _____



 Firma del soggetto che autentica

RICEVUTA DEGLI ATTI PRESENTATI

Il giorno _____ alle ore _____, il sig. _____, in qualità di _____,
 ha depositato presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale la dichiarazione di cui al presente atto, corredata dei documenti sopra indicati. Il depositante è stato informato che le decisioni relative all'ammissione delle candidature saranno rese note presso la sede dell'Ufficio, nei giorni di riunione, a partire dalle ore _____.

Quale prova di ricevimento al depositante viene restituita copia, dallo stesso firmata, del presente atto.

_____, il _____ 20 _____

 Firma del depositante ³

 Firma dell'incaricato

³ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autentificato (art. 14, comma 2, l.r. 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita ai documenti allegati. Qualora il deposito sia effettuato dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

⁵ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 6

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione
contenente la descrizione del proprio contrassegno

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____,

dichiara

che la propria candidatura è contraddistinta dal/dai contrassegno/contrassegni di seguito descritto/descritti:

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 7

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione del candidato alla carica di Presidente della Regione
di collegamento con uno o più gruppi di liste

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
candidato alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____,

dichiara

che la propria candidatura è collegata al/ai gruppo/gruppi di liste denominato/denominati:

Il sottoscritto incarica il gruppo di liste ¹ _____
di depositare presso la segreteria dell'Ufficio centrale regionale il contrassegno che contraddistingue la propria
candidatura alla carica di Presidente della Regione e il programma elettorale della coalizione.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ² _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ³ _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Solo nel caso di coalizione di gruppi di liste.

² Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 8

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di Presidente della Regione

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di Presidente della Regione per l'elezione che avrà luogo il _____.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;
2. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
3. di non essersi presentato quale candidato alla carica di consigliere regionale.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 9

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,

dichiara

di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale per l'elezione che avrà luogo il _____
nella lista circoscrizionale denominata _____,

nella Circostrizione elettorale di _____.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;
2. che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni concernenti il numero massimo di mandati consecutivi;
3. di aver accettato la candidatura in liste con lo stesso contrassegno nelle Circostrizioni elettorali di _____
_____;
4. di non aver accettato la candidatura in altre liste circoscrizionali contraddistinte da contrassegni diversi.

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ¹ _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ² _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

¹ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

² Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 10

Pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del proprio simbolo
compreso in un contrassegno composito

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
in qualità di ¹ _____
del partito o gruppo politico _____

dichiara

di autorizzare l'utilizzo del proprio simbolo compreso nel contrassegno presentato dal gruppo di liste:

_____, il _____ 20_____

Firma

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto _____,
con qualifica di ² _____, certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza,
dal sig. _____, da me identificato ³ _____.

_____, il _____ 20_____



Firma del soggetto che autentica

- ¹ Presidente o segretario del partito o gruppo politico, presidente o segretario regionale del partito o gruppo politico, che tale risulti per attestazione del presidente o segretario nazionale, persona dagli stessi autorizzata con atto autenticato (articolo 14, comma 2, legge regionale 28/2007). L'eventuale attestazione o l'atto di incarico è unita alla presente dichiarazione. Qualora la dichiarazione sia resa dal presidente o segretario nazionale, lo stesso deve dimostrare tale qualifica con idonea documentazione.
- ² Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.
- ³ Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Modello 12

Pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti della lista circoscrizionale

I sottoscritti:

sig. nato a

il e domiciliato a,

e sig. nato a

il e domiciliato a,

delegati della lista circoscrizionale espressamente **autorizzati** dai delegati della lista circoscrizionale ¹ con dichiarazione sottoscritta e autenticata, in occasione dell'elezione del Presidente della Regione e del consiglio regionale che avrà luogo ²,

designano quali rappresentanti della lista circoscrizionale contraddistinta dal seguente contrassegno:

.....

.....

presso la Sezione elettorale n. del Comune di

il sig. (rappresentante effettivo), nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail),

e il sig. (rappresentante supplente), nato a

il e domiciliato in

(telefono e-mail).

....., il 20.....

.....

.....

Firme

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto

....., con qualifica di,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg.

.....

da me identificati ³.

....., il 20.....



.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione ⁴

¹ Barrare il caso che ricorre.

² Indicare la data dell'elezione.

³ Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

⁴ Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28, sono competenti ad autenticare la firma i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17.

